



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C.
N. 25 DEL 11-03-2016

CITTA' di ALTAMURA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ALTAMURA

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 11.03.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Teresa GENTILE

CITTA' DI ALTAMURA
(Prov di Bari)

Atto depositato nella Segreteria Comunale,
dal 24 MAR. 2016 al 8 APR. 2016

Altamura il 24 MAR. 2016

Il Capo Servizio Segreteria
Dott. Carlo Carretta



515
R.A.



CITTA' di ALTAMURA

SOMMARIO

Art. 1 - Principi.....	3
Art. 2 - Gestione delle controversie.....	3
Art. 3 - Incarichi ad avvocati esterni.....	4
Art. 4 - Altre attività dell'Avvocatura Comunale.....	5
Art. 5 - Composizione dell'Avvocatura Comunale.....	5
Art. 6 - Metodo di lavoro.....	6
Art. 7 - Doveri di collaborazione.....	6
Art. 8 - Compensi incentivanti.....	7
Art.9 -Determinazione dei compensi incentivanti e regolamentazione delle modalità di corresponsione dei compensi.....	7
Art. 10 - Disciplina Fondo.....	10
Art.11 - Pratica forense.....	11
Art.12 - Diritto di accesso.....	12
Art. 13 - Norma transitoria.....	12
Art. 14-Norma finale di abrogazione e di rinvio.....	12



CITTA' di ALTAMURA

REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI ALTAMURA

Art. 1 - Principi

1. L'Avvocatura Comunale, che allo stato si compone di un solo funzionario avvocato iscritto all'Albo -Sezione speciale, dell'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Bari provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Altamura secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi dell'autonomia professionale forense, compatibilmente con lo status di pubblico dipendente rivestito dal funzionario avvocato.
3. In coerenza con il modello organizzativo adottato dall'Ente, l'avvocato del Comune svolge le proprie funzioni secondo modelli di lavoro improntati alla flessibilità ed alla autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente ed, in ogni caso, le indicazioni derivanti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.
4. Il funzionario avvocato del Comune riferisce dell'attività svolta al Sindaco, al Dirigente del Servizio Avvocatura ed al Dirigente di Settore interessato alla controversia.
5. Esercita le proprie funzioni legali con sostanziale autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego e gli possono essere affidate esclusivamente le attività previste dal presente regolamento, escluse le attività di carattere gestionale.
6. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta in coerenza con gli istituti contrattuali vigenti e nel rispetto dei processi di contrattazione decentrata integrativa.

Art. 2 - Gestione delle controversie

1. La competenza a promuovere e resistere alle liti è di ciascun dirigente competente per materia, il quale può chiedere la proposizione e/o resistenza nella singola controversia, provvedendo a trasmettere tempestivamente all'Avvocatura Comunale apposita relazione e ogni documento utile a sostenere le ragioni dell'Ente.

Il servizio di avvocatura provvederà ad assumere la difesa dell'Ente, previa determinazione dirigenziale del Servizio Avvocatura mediante cui verrà individuato l'avvocato difensore e verrà approvato lo schema di disciplinare d'incarico.



CITTA' di ALTAMURA

2. Il mandato è conferito dal Sindaco per ogni grado di giudizio.
3. Nel caso in cui la lite, attiva o passiva, coinvolga o riguardi interessi pubblici di rilievo o riguardi casi di importanza particolare per la collettività o, infine, riguardi la costituzione di parte civile del Comune, il Dirigente del Servizio Avvocatura potrà sottoporre la questione all'attenzione della Giunta Comunale che, ai sensi dell'art. 48 II TUEL, si esprimerà con specifico atto di indirizzo.
4. Il potere di conciliare e transigere le liti, giudiziali e stragiudiziali, spetta al dirigente competente per materia, previa acquisizione del parere del legale costituito in giudizio, ed adozione di specifica determina dirigenziale. Qualora il dirigente non ritenga di procedere alla transazione, discostandosi dal parere del legale costituito, dovrà fornire apposita motivazione.
5. Al medesimo dirigente competente per materia spetta, di norma, la sottoscrizione dell'atto di transazione, fatte salve le competenze stabilite dall'art 42 TUEL, Il comma sub lett. i).

Art. 3 - Incarichi ad avvocati esterni

1. Nei casi in cui la difesa da parte del Funzionario avvocato interno sia inopportuna e/o incompatibile, o in ragione della particolare complessità della controversia, rimessa alla valutazione del Dirigente del Servizio Avvocatura, o dell'eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura Comunale, e comunque di ogni altra situazione eccezionale debitamente motivata, il Dirigente potrà avvalersi di avvocati del libero foro iscritti di norma nell'albo di fiducia dell'Ente, sia in via esclusiva, sia unitamente all'avvocato interno, con mandato congiunto o disgiunto. In tali casi, nessun compenso incentivante sarà dovuto al funzionario avvocato interno costituito.
2. Gli incarichi verranno conferiti con determinazione dirigenziale del Servizio Avvocatura, previa individuazione del legale difensore da parte del Sindaco.
3. In ogni caso, i rapporti del Comune con i legali esterni saranno disciplinati e regolati con apposito disciplinare d'incarico di patrocinio legale predisposto dal Servizio Avvocatura che dovrà essere stipulato dalle parti prima della formale costituzione in giudizio dell'Ente.

Art. 4 - Attività consultiva dell'Avvocatura Comunale

1. Il Funzionario avvocato fornisce, su specifica richiesta scritta, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi in cui risulta costituito l'Ente.



CITTA' di ALTAMURA

2. La funzione consultiva, a carattere eventuale, costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari sul piano della legittimità e correttezza. In ogni caso, l'eventuale attività consultiva dell'avvocato comunale si espletterà solo nello stato endoprocedimentale e prima che il Dirigente interessato per competenza abbia espresso il suo formale parere, ai sensi dell'art. 49 TUEL, sulle proposte deliberative o prima che abbia adottato provvedimenti gestionali.

3. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocato può su richiesta degli organi interni di cui sopra:

- a) esprimere pareri sull'adozione di provvedimenti o collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- b) partecipare a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Generale per fornire eventuale supporto legale;
- c) partecipare alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario per fornire supporto legale, a richiesta, e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso in cui l'avvocato dell'Ente risulta costituito.

Art. 5 - Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale, quale servizio deputato alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta attualmente da un avvocato dipendente, responsabile dell'ufficio, iscritto nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati che a norma della L.n.247/2012 deve essere iscritto nell'Ordine professionale nel circondario in cui ha sede il Comune.

2. Le spese di iscrizione del funzionario avvocato nell'elenco speciale di cui al comma precedente sono a carico del Comune.

Art. 6 - Metodo di lavoro

1. La specificità dei compiti assegnati all'Avvocato del Comune, non assimilabili a quelli di altri uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia; ciò in quanto l'attività che il funzionario avvocato compie non si esaurisce nel disbrigo di pratiche o nel semplice studio di questioni legali ma comporta una serie di operazioni materiali e intellettuali che sono ascrivibili alla sua responsabilità e che si svolgono all'interno ed all'esterno dell'ufficio.

2. Al fine di consentire l'autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro è svolta con flessibilità



CITTA' di ALTAMURA

d'orario, garantendo comunque l'orario previsto dal CCNL. La prestazione di lavoro dell' Avvocato è rilevata con l'utilizzo del badge elettronico.

3. Nel caso in cui per recarsi dal Municipio alle sedi giudiziarie l'avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento è autorizzato a detto utilizzo con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni; in tal caso all'avvocato è riconosciuto, su sua specifica richiesta di rimborso con successiva esibizione di documentazione probatoria, solo un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi pubblici (art. 6 comma 12 D.L. n. 78/2010 e Corti dei Conti, sez. riunite, n. 8/2011),

Art. 7 - Doveri di collaborazione

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro tempi congrui, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per la tempestiva costituzione in giudizio dell'Ente.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità il Settore interessato alla vertenza, sentito il Dirigente del Servizio Avvocatura, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti scelti anche tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

3. L'Avvocatura ed i Settori interessati improntano i rapporti di servizio secondo i principi di leale collaborazione, nell'esclusivo interesse dell'Ente.

4. In ogni caso con l'adozione della determina di costituzione in giudizio e di affidamento del patrocinio al Funzionario avvocato interno, il medesimo è tenuto ad assumere il patrocinio della controversia ed ad assistere in giudizio l'Ente con i documenti e gli atti messi a disposizione dell'Amministrazione, restando responsabile degli effetti della mancata costituzione e difesa dell'Ente.

Art. 8 - Compensi incentivanti

1. Al funzionario avvocato inquadrato nel Servizio Avvocatura oltre alla retribuzione base prevista per la categoria di inquadramento, sono riconosciute, se spettanti:

a. le indennità previste dal CCNL di appartenenza e dal CCDI;

b. la retribuzione di posizione e di risultato connessa all'eventuale riconoscimento dell'alta specializzazione/posizione organizzativa, ove conferita;

c. i compensi professionali incentivanti in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. - Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, in caso di sentenza favorevole all'Ente.



CITTA' di ALTAMURA

2. Sono da considerarsi favorevoli all'Ente le sentenze definitive, ovvero passate in giudicato che rigettano le domande di controparte o che accolgono le domande dell'Ente, con condanna alle spese della controparte o con compensazione delle spese.

3. Alle sentenze favorevoli definitive sono equiparate:

a) I provvedimenti giurisdizionali equipollenti definitivi, ovvero le sentenze che dichiarano l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'estinzione, l'estromissione, la perenzione, il difetto di legittimazione ad agire, il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse, la cessazione della materia del contendere, la cancellazione dal ruolo della causa, ovvero le sentenze definitive mediante cui siano sostanzialmente respinte le domande avanzate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;

b) le ordinanze del TAR e del Consiglio di Stato, che definiscono la fase cautelare del giudizio amministrativo, quando siano divenute inoppugnabili, che rigettino integralmente le domande dei ricorrenti, solo nelle ipotesi di condanna alle spese della controparte effettivamente recuperate;

c) i decreti ingiuntivi che accolgono i ricorsi monitori proposti dall'Ente, decorso il termine per l'opposizione e non opposti; in caso di opposizione occorrerà attendere l'esito del giudizio di merito;

d) i provvedimenti cautelari definitivi emessi ai sensi dell'art.700 c.p.c. che rigettano le domande della controparte o che accolgono le domande dell'Ente, quando siano rimasti inoppugnati.

4. Nel caso di soccombenza dell'Amministrazione nella lite, con o senza spese di giudizio, al funzionario avvocato che ha assunto il patrocinio non spetta alcun compenso.

5. Qualora una sentenza sfavorevole all'Ente venga successivamente riformata con sentenza definitiva di impugnazione favorevole all'Ente, spetterà al funzionario avvocato il compenso incentivante relativo ai precedenti gradi di giudizio conclusi in senso sfavorevole all'Amministrazione.

Art.9 - Determinazione dei compensi incentivanti e regolamentazione delle modalità di corresponsione da parte degli uffici.

1. Per la determinazione dei compensi incentivanti, in caso di sentenza favorevole definitiva con compensazione integrale delle spese, si farà riferimento ai parametri di cui al D.M. Giustizia n.55/2014, attenendosi al valore della controversia di cui al comma successivo, con l'applicazione dei valori medi di cui alle allegate tabelle del D.M. n. 55/2014, giusto art. 4 comma 1, diminuiti del 50%, nei limiti del trattamento economico indicato nel successivo comma 16 del presente articolo, (di cui all'art. 9 comma 7, della legge 114/2014), attesa l'incidenza sul bilancio comunale dei suddetti compensi, in caso di sentenze favorevoli con compensazione integrale di spese.

2. Nelle cause concluse con sentenza favorevole all'Ente al funzionario avvocato interno spettano i compensi professionali con riferimento alle voci contenute nella notula spese redatta in relazione al singolo giudizio. Nella redazione della parcella dell'avvocato interno, il valore della causa è determinato tenuto conto del petitum, ai sensi dell'art. 10 e ss. c.p.c.



CITTA' di ALTAMURA

3. Per i giudizi amministrativi aventi ad oggetto l'annullamento di atti amministrativi, anche con richiesta di risarcimento del danno, si farà riferimento al solo valore indeterminabile della causa, stabilendo che il compenso incentivante del funzionario avvocato sarà determinato in misura forfettaria ovvero pari ad €. 3.000,00 per ogni giudizio amministrativo di primo o secondo grado e pari ad €. 4.000,00 per ogni giudizio amministrativo di primo o secondo grado, con proposizione di istanza di sospensiva e/o di motivi aggiunti. E' possibile liquidare i compensi incentivanti per ordinanze del TAR /CDS divenute inoppugnabili o definitive solo nelle ipotesi di condanna alle spese della controparte effettivamente recuperate. Nelle ipotesi di ordinanze favorevoli con compensazione delle spese la liquidazione avverrà all'esito definitivo del giudizio eventualmente favorevole all'ente. In ipotesi, invece, di controversie seriali al funzionario avvocato è riconosciuto un compenso unico pari al compenso determinato ai sensi del precedente comma 1, incrementato del 10% per ciascuno degli ulteriori giudizi.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico di controparte, il compenso da riconoscere all'avvocato interno costituito sarà pari esclusivamente alle spese legali liquidate dal Giudice in sentenza. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti delle/a controparti /e, anche attraverso le normali azioni esecutive da parte dello stesso funzionario avvocato. Il compenso verrà, infine, corrisposto all'avvocato interno costituito se e nella misura in cui avverrà detto recupero.

5. In caso di accertato inadempimento degli obblighi professionali facenti capo al funzionario avvocato, come nel caso di accertata tardività e/o omissioni negli adempimenti processuali di propria spettanza, i compensi incentivanti di cui al presente articolo spettanti, sempre in caso di esito favorevole della sentenza definitiva, verranno corrisposti al netto di una percentuale di abbattimento variabile da un minimo del 20% ad un massimo del 50% del compenso, in relazione all'importanza dell'inadempimento. I compensi incentivanti del funzionario avvocato interno, pertanto, verranno decurtati con le modalità di seguito indicate .

6. Il Dirigente del Servizio Avvocatura nel provvedimento di liquidazione, da assumere con formale determinazione, dei compensi derivanti da sentenza favorevole inoppugnabile, con spese a carico della controparte o anche con compensazione integrale di spese, verifica il rendimento individuale del funzionario avvocato costituito nelle causa correlativa alla stregua dei seguenti criteri:

- Il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possono conseguire decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'attività istituzionale;
- Il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Ente richiedente;
- Il rispetto delle direttive istituzionali in materia di trattazione degli affari e di partecipazione alle attività dell'Ente;
- Presenza effettiva in servizio nel periodo considerato , fuori delle ipotesi del congedo ordinario per ferie.



CITTA' di ALTAMURA

7. A tal fine, è fatto obbligo per il funzionario avvocato trasmettere ogni due mesi una relazione al Dirigente del Servizio Avvocatura con i seguenti dati relativi al periodo di riferimento:

- Il numero delle cause di cui si è assunto il patrocinio ovvero iniziate;
- Il numero delle cause trattate ;
- Il numero delle cause concluse, indicando l'esito;
- Il numero delle cause in cui l'Ente convenuto in giudizio si è costituito;
- Il numero delle cause in cui l'Ente è rimasto contumace e le ragioni di tale scelta processuale;
- Il numero di pareri richiesti ed il numero dei pareri resi con la relativa tempistica ;
- il numero delle relazioni relative ai debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, con la relativa tempistica;
- Il numero delle sentenze gravate d'impugnazione ;
- Il numero delle sentenze non impugunate , corredate delle motivazioni giuridiche di tale scelta processuale;

8. La verifica del rendimento si intende positiva qualora, nei dieci giorni dalla trasmissione della predetta relazione da parte del funzionario avvocato , il Dirigente del Servizio di Avvocatura non rilevi ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, nel quale ultimo caso lo stesso Dirigente richiederà chiarimenti all'avvocato, che dovranno essere resi nei dieci giorni successivi.

9. Il Dirigente dell'Avvocatura, acquisiti i chiarimenti, negli ulteriori dieci giorni successivi formalizzerà la valutazione definitiva e qualora fosse negativa quantificherà in termini percentuali l'abbattimento da operare sulla liquidazione dei compensi del funzionario avvocato.

10. La percentuale di riduzione della liquidazione dei compensi incentivanti non potrà essere in ogni caso inferiore al 20% e superiore al 50% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati e alla gravità delle conseguenze. Le somme non corrisposte in virtù di tale abbattimento saranno riversate nel bilancio Comunale.

11. Nel caso di sentenza con condanna alle spese di controparte, gli importi effettivamente riscossi verranno liquidati all' avvocato del Comune, comunque allorquando la sentenza sarà divenuta definitiva con il passaggio in giudicato.

12. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese, i compensi professionali verranno liquidati all'avvocato funzionario costituito , sulla base di una notula da lui redatta secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, attenendosi al parametro del valore della controversia, con l'applicazione dei parametri medi decurtati del 50 % .

13. Per le controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità del Comune ex art. 2043 e/o 2051 c.c., il cui petitum sia inferiore ad Euro 5.000,00, sarà corrisposto un compenso omnicomprendivo forfetario lordo pari ad Euro 400, nel caso di sentenza definitiva favorevole all'Ente.



CITTA' di ALTAMURA

14. Nella determinazione dei compensi, anche per le sentenze favorevoli con spese a carico della controparte, è esclusa l'applicazione della percentuale di incremento prevista a titolo di spese generali;

15. I compensi spettanti all'avvocato dell'Ente sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi diretti). Gli oneri riflessi indiretti, comprensivi di IRAP, sono a carico del Fondo Salario Accessorio di cui all'art.15, comma 1, lett.K del CCNL 01.04.1999, nei limiti del tetto massimo per i compensi dell'Avvocato, previsto dal comma successivo.

16. In ogni caso, i compensi professionali spettanti al funzionario avvocato dell'Ente, tanto in ipotesi di sentenza favorevole con compensazione integrale, quanto nelle ipotesi di sentenza favorevole con attribuzione delle spese di soccombenza, non potranno superare complessivamente il trattamento tabellare stipendiale complessivo lordo annuo in godimento del funzionario avvocato, pari ad Euro **27.186,85** (ventisettemilacentoottantasei, ottantacinque / 00) così come disposto dal comma 7 dell'art.9 della Legge n.114/2014, che configura un tetto fisso retributivo individuale per i compensi incentivanti degli avvocati dipendenti delle PP.AA., salvo il limite retributivo individuale generale di cui all'art. 23 ter del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011.

17. La verifica dell'importo massimo erogabile nell'anno al funzionario avvocato di cui al precedente comma sarà effettuata, altresì, dal Servizio Personale in sede di controllo in ordine alle liquidazioni dei compensi professionali effettuate dal Dirigente del Servizio Avvocatura con specifica determinazione di liquidazione. La liquidazione dei compensi al funzionario avvocato avverrà trimestralmente, sulla base delle notule predisposte e firmate dal funzionario avvocato con le allegate sentenze di riferimento, che saranno controvistate dal Dirigente del Servizio Avvocatura. In ogni caso ogni liquidazione trimestrale non potrà superare l'importo pari ai complessivi Euro **6.796,71** (seimilasettecentonovantasei, settantuno/oo) ogni tre mesi. In caso invece di liquidazione di compensi eccedenti il suddetto importo trimestrale, il saldo eccedente l'importo trimestrale di cui sopra a credito dell'avvocato, verrà erogato dal dirigente del Servizio Avvocatura a fine anno con l'ultima determinazione di liquidazione trimestrale dei compensi incentivanti.

18. In caso di cessazione dal servizio o di assenza per aspettativa del funzionario avvocato maturano i compensi professionali in caso di sentenza definitiva passata in giudicato favorevole all'Ente relativa a controversie in cui siano già state precisate le conclusioni della causa patrocinata. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale ante causam.

Art. 10 - Disciplina Fondo



CITTA' di ALTAMURA

1. La spesa complessiva annua occorrente per la liquidazione dei compensi professionali incentivanti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento, sarà stanziata nell'ambito dei compensi incentivanti previsti dal CCDI, mediante cui annualmente si provvederà alla destinazione delle relative somme nel Fondo di cui all'art.15, comma 1, lett. K del CCNL 01.04.1999.
2. A tal fine si precisa che solo gli importi liquidati in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 9 , comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010 (non più prorogato) e di cui all'art.1 comma 236 della L.n.208/2015 .
3. Per quanto concerne, invece, gli importi da riconoscere a seguito di sentenza favorevole con spese di soccombenza, le stesse saranno imputate su di uno specifico capitolo di bilancio, in misura corrispondente alle somme effettivamente riscosse e concorrono a determinare l'importo complessivo erogabile massimo al Funzionario Avvocato nell'anno pari ad €. **27.186,85**.
4. Entrambe le quote del Fondo finanziano anche le somme che l'Amministrazione andrà a pagare a titolo di IRAP, sui relativi capitoli.
5. Le quote del Fondo annualmente non utilizzate costituiscono economie di bilancio.

Art.11 - Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dal funzionario Avvocato previa concertazione con il Dirigente dell'Avvocatura, i quali hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il praticante medesimo e l'Avvocatura comunale.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'esame di stato.
3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art.12 - Diritto di accesso



CITTA' di ALTAMURA

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

2. I pareri resi dai legali, sia esterni che interni, sono accessibili solo nel caso in cui sia in atto, alla data di richiesta di accesso, un procedimento contenzioso, anche in fase stragiudiziale, oppure allorchè si sia in presenza dell'inizio di tipiche attività precontenziose, quali la richiesta di conciliazione obbligatoria che precede il giudizio in materia di rapporti di lavoro.

3. In ogni caso, i pareri legali sono ostensibili se resi con funzione endoprocedimentale e richiamati nella motivazione dell'atto finale.

Art. 13 Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento relative ai compensi incentivanti si applicano alle sentenze definitive passate in giudicato non ancora liquidate. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono acquisiti al bilancio comunale le somme residue dei fondi relativi ai precedenti anni sulla base del precedente Regolamento, costituendo unico riferimento per la liquidazione dei compensi incentivanti il fondo di cui all'art. 17, lett.K CCNL 01.04.1999, nei limiti introdotti dall'art. 9 della L. n. 114/2014 pari ad €. 27.186,85 oltre oneri.

2. Qualora siano state già liquidate in acconto compensi per ordinanze cautelari di giudizi amministrativi di primo o secondo grado, la quantificazione dei compensi all'esito delle sentenze definitive di merito, conclusive dei giudizi amministrativi, sarà determinata complessivamente a congruaggio, così come determinato dall'art. 9, comma 3° del presente Regolamento.

Art. 14 - Norma finale di abrogazione e di rinvio

Il presente Regolamento sostituisce il regolamento vigente adottato con Delibera di Giunta nr. 94/2008 e ss.mm.ii. ed ogni altra disposizione in contrasto con esso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge n.247/2012, nel D.M. Giustizia n.55/2014 e nella Legge n.114/2014.

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, entra immediatamente in vigore ed è obbligatorio in tutte le sue parti.